



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MADONNA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MORLINI | GIANLUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CONTI | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 3858/2012
depositato il 07/12/2012

- avverso la sentenza n. 84/2012 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
RAVENNA
contro:

difeso da:

FALCONE AVV. FABIO
VIA MARECCHIESE, 314/D 47922 RIMINI

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ032402535/2010 IRES-ALIQUEUTE 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ032402535/2010 IVA-ALIQUEUTE 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ032402535/2010 REGISTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THQ032402535/2010 IRAP 2006

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 3858/2012

UDIENZA DEL

05/04/2016 ore 10:00

N°

953

PRONUNCIATA IL:

5 APR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 APR. 2016

Segretario
V. GNERALINI



RG. 3858/2012

FATTO

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Ravenna nei confronti della _____, società esercente l'attività di gestione di stabilimenti balneari, con il quale, relativamente all'anno 2006, sono stati rettificati in aumento, con lo strumento accertativo analitico-induttivo dell'articolo 39 comma 1 lettera d) DPR n. 600/1973, le dichiarazioni relative ad IRES, IRAP, ed IVA, irrogando poi anche le relative sanzioni.

L'accertamento è stato impugnato dal contribuente, eccependo sia l'illegittimità dello stesso, posto in essere senza preventivo contraddittorio e comunque in assenza delle condizioni previste dalla legge per effettuare la rettifica; sia l'erroneità delle presunzioni effettuate per determinare la somma richiesta.

Ha resistito l'Ufficio, sul presupposto della correttezza del proprio operato.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna ha accolto il ricorso, annullando l'accertamento e compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la pronuncia di primo grado ha interposto appello l'Ufficio, ribadendo la legittimità dell'accertamento induttivo e la ragionevolezza delle presunzioni effettuate.

Ritualmente costituitasi, la società contribuente ha domandato il rigetto del gravame, col favore delle spese di lite.

DIRITTO

a) L'accertamento svolto dall'Ufficio ex art. 39 comma 1 lettera d) DPR n. 600/1973 deve ritenersi nullo, e ciò per tre diversi motivi, ciascuno dei quali di per sé idoneo ed autonomamente sufficiente a sancire l'invalidità.





Infatti, da una prima angolazione, ha chiarito la Suprema Corte, con giurisprudenza qui condivisa dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che l'attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio è atto dovuto, e la sua mancanza porta alla nullità del successivo accertamento (così Cass. Sez. Un. n. 26635/2009. Conforme la successiva giurisprudenza: Cass. n. 12258/2010, Cass. n. 13594/2010, Cass. n. 12428/2012, Cass. n. 22599/2012, Cass. n. 11633/2013, Cass. n. 13741/2013, Cass. n. 18177/2013, Cass. n. 17646/2014).

Pertanto, non avendo l'Agenzia delle Entrate attivato il contraddittorio preventivo, così come correttamente eccepito dalla difesa della parte privata, l'accertamento deve ritenersi nullo.

Da una seconda angolazione, si osserva che l'articolo 39 comma 1 lettera d) legittima la rettifica della dichiarazione *"se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"*.

Deriva che, in base al disposto normativo e così come puntualizzato dalla giurisprudenza, l'accertamento in rettifica ha come presupposto necessario o l'avvenuta verifica, in sede di ispezione e controllo, di incompletezze, falsità od inesattezze di elementi indicati nella dichiarazione; ovvero l'esistenza di attività non dichiarate,





desunta da presunzioni semplici assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nel caso che qui occupa, però, nessuno dei due presupposti è presente.

Infatti, da una prima angolazione, l'Ufficio non ha svolto alcuna ispezione o controllo sulla contabilità, né ha contestato la falsità o la non correttezza formale della stessa, ovvero la presenza di documentazione extracontabile.

Da una seconda angolazione, poi, non sussistono presunzioni qualificate per ritenere inattendibili le dichiarazioni, atteso che entrambi i rilievi svolti e relativi alla non congruità delle dichiarazioni rispetto allo studio di settore ed al prezzo degli abbonamenti settimanali, risultano infondati: infatti, per un verso i ricavi dichiarati e pari ad € 140.000, sono addirittura maggiori di quelli previsti dallo studio di settore; e per altro verso, non si comprende per quale motivo gli abbonamenti settimanali debbono essere indicati nel prezzo di € 134, in luogo di quello dichiarato dalla società di € 102.

Consegue che, stante l'insussistenza dei due presupposti alternativamente richiesti dall'articolo 39 comma 1 lettera d), l'accertamento effettuato deve ritenersi illegittimo.

Da una terza angolazione, in ogni caso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare e ritenere legittimo l'accertamento effettuato, irragionevoli ed inattendibili sono le conclusioni a cui l'Ufficio è giunto per rideterminare i ricavi, così come persuasivamente evidenziato dalla sentenza qui gravata.

Infatti, la rettifica ha operato una serie di presunzioni che non sono persuasive e che quindi non possono essere condivise, quali l'assenza di clienti solo nelle giornate senza precipitazioni atmosferiche, pur se è ragionevole ipotizzare che anche le giornate nuvolose, ovvero le giornate preannunciate come piovose, determinino la non presenza di clientela e spiaggia; e quali l'utilizzo del servizio spiaggia per l'intera giornata,





laddove esso, soprattutto nei giorni feriali, ben può avvenire solo per mezza giornata. Ed inoltre, significativamente nemmeno è stato indicato, quale parametro a confronto, il reddito degli altri stabilimenti balneari del luogo.

Discende, in conclusione, l'illegittimità dell'accertamento, ciò che comporta il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore del 3/4/2014, così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico del soccombente appellante ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. XI

definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti ed a seguito di camera di consiglio

- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma l'appellata sentenza;





- condanna l'Amministrazione Finanziaria a rifondere a . . . le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.800 per compensi, oltre IVA, CP e rimborso spese forfettarie.

Bologna, 5/4/2016

Il Giudice rel. est.

Gianluigi Merlini



Il Presidente

Antonio Madonna